

NOTA INFORMATIVA

Bando per la concessione di contributi per il sostegno alle nuove imprese classificabili come PMI della provincia di Udine 2017

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 7 ed 8 della L. 241 del 07/08/1990.

UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE

L'Ufficio competente per il procedimento è l'ufficio Contributi dell'Azienda Speciale Funzioni Delegate della Camera di Commercio di Udine.

L'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) è la Camera di Commercio di Udine. Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Udine.

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Del Bene

Il titolare del **trattamento dei dati** è la Camera di commercio di Udine ed il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità al rispettivo ordinamento camerale. Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio.

Titolare del potere sostitutivo ai sensi ex art. 2 comma 9 bis L. 241/1990 e s.m.i.

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti ai sensi deliberazione di Giunta n. 158 del 25/10/2012

REGIME D'AIUTO

- Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24/12/2013.
- Ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, ad una medesima "impresa unica" non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- Ai sensi dell'art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del presente bando.
- Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
- La definizione di impresa unica è riportata nell' allegato A del bando

TERMINI

Il termine per la concessione dell'incentivo è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Il termine per la presentazione della rendicontazione è di 12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione (fino ad un massimo di 30 giorni);
- del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi;
- nei casi previsti dalla L.241/90.

Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

DIVIETI

Divieto di cumulo - Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Divieto generale di contribuzione - Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

CASI DI ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'INCENTIVO

Secondo quanto previsto dagli art. 14 e 18 del Bando medesimo.

ISPEZIONI E CONTROLLI

Le Camere di commercio sono autorizzate:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi;
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il DL 95/2012 (spending review) il quale all'art. 4 comma 6 stabilisce:

"...Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".

Per beneficiare dei contributi le imprese richiedenti non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

PER INFORMAZIONI

Camera di Commercio di Udine

Punto Nuova Impresa

Tel. 0432 273539 273560